



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti*  
*III<sup>^</sup> U.O. - Scuola Secondaria*

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo n° 297/1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 maggio 1999 n° 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 4 giugno 2004 n° 143, in particolare l'art. 1 recante "Disposizioni in materia di graduatorie permanenti";
- VISTA la legge 27 dicembre 2006 n° 296, in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA la legge 25 febbraio 2016 n° 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n° 210, con la quale è stato disposto "*Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo*";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165;
- VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20 dicembre 2017 che ha respinto le richieste dei docenti diplomati magistrali;
- VISTO l'art. 4 comma 1 bis del Decreto Legislativo 12/07/2018 n° 87, convertito con modificazioni dalla Legge 09/08/2018 n° 96;
- VISTO l'art. 1 quinquies del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n° 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n° 159;
- VISTO D.M. n. 235 del 01/04/2014 contenente disposizioni in ordine all'aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado, vevoli per il triennio scolastico 2014/2017, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 5616 in data 22/08/2014, con il quale è stata pubblicata la graduatoria ad esaurimento definitiva del personale docente di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 7040 del 28/09/2016, riguardante la pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale della scuola INFANZIA e PRIMARIA, valide per l'a. s. 2016/17, nonché tutti i provvedimenti di integrazione delle predette graduatorie in ottemperanza ed in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di accoglimento delle domande cautelari dei ricorrenti in ragione del possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22;

VISTI i propri atti prot.n. 3760 del 02 agosto 2019, prot.n. 2520 del 16 luglio 2020 e prot. n. 314 del 09 luglio 2021 con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento scuola infanzia e primaria della provincia di Rieti per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva delle docenti indicate nel presente atto;

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;*

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n° 709 del 20/05/2020 che, al fine di garantire uniformità di comportamenti, fornisce indicazioni in merito all'applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze;

VISTA la nota ministeriale prot. 13901 del 03 giugno 2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il Contenzioso seriale concernente l'inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a. s. 2001/02 in cui è stato precisato che *“l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione;*

VISTO il decreto decisorio del TAR Lazio n. 3425 pubblicato il 05 maggio 2022 e n. 2168/2022 pubblicato il 29 marzo 2022, che dichiarano estinti per perenzione, rispettivamente, il ricorso RG n. 10229/2016 e il ricorso RG n. 9434/2016;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6160 pubblicata il 29 ottobre 2018 che respinge il ricorso R.G. n. 4832/2017;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 4681 pubblicata il 19 aprile 2022 che respinge il ricorso R.G. n. 10460/2015;

CONSIDERATO di dover dare esecuzione ai sopra citati provvedimenti giurisdizionali, disponendo il depennamento dalle GAE scuola primaria e scuola dell'infanzia della Provincia di Rieti dei docenti ricorrenti nelle quali erano stati inseriti con riserva, per effetto dei provvedimenti cautelari pronunciati nel relativo procedimento;

## DISPONE

Art.1 - Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati e in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20/12/2019, **il**

**depennamento** dalle Graduatorie ad esaurimento scuola primaria e scuola dell'infanzia della provincia di Rieti, **con effetto retroattivo**, degli aspiranti docenti, di cui all'elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - In conseguenza di quanto indicato all'art. 1, qualora i docenti siano stati destinatari di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2022, il dirigente scolastico provvederà ad operare la risoluzione di tale contratto a tempo determinato con effetto immediato, con la trasformazione del medesimo **in incarico per la prestazione del servizio di supplenza con contratto a tempo determinato fino alla data del 30.06.2022.**

Art. 3 - In virtù di quanto indicato all'art. 1, ai docenti, se destinatari di contratto a tempo indeterminato con immissione in ruolo da Concorso per soli titoli (GAE), **il medesimo contratto sarà trasformato in incarico per la prestazione del servizio di supplenza con contratto a tempo determinato fino alla data del 30.06.2022.**

Resta inteso che il presente depennamento dalle Graduatorie ad esaurimento non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS nonché sull'eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie e straordinarie.

Art. 4 - I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto le predette docenti risultino eventualmente inserite apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo all'immediata cancellazione della posizione dalla I fascia.

Art. 5 - Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Art. 6 - Il presente atto viene pubblicato all'Albo on-line sul sito di questo Ufficio, al seguente indirizzo web: [www.usp-rieti.it](http://www.usp-rieti.it)

IL DIRIGENTE

Michele DONATACCI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. L. no n. 39/93*

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni  
ordine e grado di Rieti e Provincia  
All'Albo on-line Sede  
Alle OO.SS. Comparto Scuola – Loro